



Regolamento Programmi di Mobilità Studentesca

approvato dal Collegio Docenti del 23 febbraio 2022

Art.1 - Premessa

L'Istituto considera la **mobilità studentesca transnazionale**, con periodi variabili di soggiorno all'estero fino ad un intero anno scolastico, un'esperienza dall'alto valore educativo e formativo, che può diventare parte integrante del percorso di istruzione e formazione di ogni studente.

Come ribadisce la Nota Ministeriale prot. 843 *“Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale”*, la mobilità promuove lo sviluppo di competenze linguistiche e coinvolge risorse cognitive, affettive e relazionali in grado di sviluppare nuove competenze, capacità trasversali e nuovi atteggiamenti.

Inoltre, è uno dei mezzi fondamentali attraverso i quali una persona può incrementare la propria possibilità di occupazione.

Nell'azione sinergica tesa alla piena realizzazione di un'azione altamente educativa come l'esperienza della mobilità internazionale, ogni parte gioca un ruolo importante.

Il **CdC** ha il compito di analizzare i punti di forza e di fragilità della preparazione dello studente e dà indicazioni su attività da svolgere durante il soggiorno all'estero. Ha la responsabilità ultima di riconoscere e valutare le competenze acquisite durante l'esperienza di studio all'estero, considerandola nella sua globalità, valorizzandone i punti di forza, attribuendole il credito previsto e facendone oggetto di valutazione anche all'Esame di Stato.

Lo **studente** e la **famiglia** hanno il compito di tenere contatti periodici con la scuola, informandosi ed informando, garantendo un'attiva collaborazione anche per quanto riguarda la raccolta della documentazione di frequenza della scuola estera.

I **compagni di classe** traggono vantaggio dalla comunicazione periodica con lo studente in mobilità, in quanto possono sviluppare la pratica linguistica e scoprire nuove realtà scolastiche e non solo. Inoltre, possono condividere eventuali lavori svolti a distanza, anche utilizzando le nuove tecnologie. Lo studente in mobilità è una risorsa per tutta la comunità scolastica.

Pertanto, tenendo conto della normativa vigente e della lunga esperienza maturata negli anni, il Collegio dei Docenti, nella seduta del 23 febbraio 2022 ha deliberato alcuni criteri generali per disciplinare in modo uniforme e trasparente le modalità e le procedure relative a questo ambito didattico in continuo sviluppo.



Art.2 - Durata del periodo di mobilità studentesca

1. Il periodo di mobilità studentesca internazionale può avere durata da un mese fino a non oltre un intero anno scolastico.
2. Lo studente deve assicurare la frequenza attiva di una scuola, pubblica o privata, nel Paese della mobilità e, al termine del programma, deve fornire documentazione ufficiale relativamente alla frequenza delle lezioni, ai programmi effettivamente svolti e al livello di apprendimento raggiunto.

Art.3 -Scelta del programma di mobilità

1. Il tipo di scuola estera scelta deve corrispondere il più possibile alla tipologia del proprio indirizzo di studi. Lo studente, una volta abbinato ad una scuola sceglierà il piano di studi più attinente al suo curriculum, pur nella consapevolezza delle diversità, anche notevoli, dei vari sistemi scolastici.

Art.4 - Preparazione all'esperienza di mobilità: procedure

1. L'anno scolastico che può essere trascorso all'estero è, di norma, il quarto anno. Per ragioni didattiche, non è consigliato effettuare questa esperienza durante il terzo anno. Appare opportuno escludere dall'effettuazione di esperienze all'estero gli alunni frequentanti l'ultimo anno dei corsi di studio, in quanto preparatorio agli Esami di Stato.
2. Il soggiorno deve essere programmato con dovuto anticipo: se lo studente ha valutazioni insufficienti in una o più materie, il Consiglio di Classe ha il diritto di far presente le difficoltà di recupero che l'alunno incontrerebbe al suo rientro e può anche esprimere parere negativo. In ogni caso, **se lo studente non è promosso alla classe successiva non può frequentare l'anno all'estero.**
3. Nel corso dell'anno scolastico precedente la partenza (solitamente terzo anno), lo studente è tenuto a comunicare verbalmente al docente **coordinatore di classe e al referente per la mobilità studentesca** l'intenzione di frequentare tutto il quarto anno (o un periodo più breve) in un Paese estero.
4. A seguito della comunicazione, la famiglia dello studente compila il modulo per la richiesta scritta di partecipazione al programma di mobilità studentesca (allegato 1), presente sul sito nell'apposita sezione della mobilità internazionale e lo consegna in segreteria **entro il mese di marzo dell'a.s. antecedente la mobilità.** Nel caso di mobilità di minor durata con partenze a dicembre/gennaio del quarto anno, la richiesta scritta può essere consegnata successivamente, comunque entro e non oltre due mesi prima della partenza.



5. Il **coordinatore** comunica formalmente al primo CdC utile la richiesta di partecipazione dell'alunno al programma di mobilità. Il CdC, sulla base del profitto dello studente e delle attitudini personali emerse durante il percorso di studio, esprime **parere positivo, con riserva o, eventualmente, anche negativo**. Il coordinatore comunica alla famiglia il parere formulato dal CdC utilizzando il modulo di presentazione dell'allievo (Allegato 2)
6. Non appena l'alunno riceve dall'organizzazione/associazione/ente o altro la comunicazione ufficiale di conferma di partecipazione ad un progetto di mobilità internazionale, la famiglia provvede ad informarne ufficialmente la scuola italiana, compilando l'apposito modulo di conferma di partecipazione ad un programma di mobilità studentesca internazionale (Allegato 3) e consegnandolo in segreteria unitamente al piano di studi e ai programmi delle materie che lo studente frequenterà all'estero.
7. Il **coordinatore** condivide formalmente con il CdC il piano di studi e i programmi delle materie che lo studente frequenterà all'estero. Il CdC al primo consiglio di classe utile (eventualmente lo scrutinio finale) esprime un **parere relativamente alla congruenza con il piano di studi dell'indirizzo di appartenenza** (Es.: problematiche di certificazione competenze - Indirizzo Trasporti e Logistica – conduzione del mezzo navale).
8. In occasione degli scrutini di giugno del terzo anno, il CdC individua e nomina un **docente tutor**.
9. Il **docente tutor** ha il compito di
 - informare il CdC del presente regolamento scolastico in adozione nell'Istituto
 - acquisire informazioni dalla famiglia relativamente alla scuola da frequentare all'estero e ai programmi di studio previsti;
 - tenere i contatti con lo studente all'estero e favorire lo scambio di informazioni periodiche;
 - effettuare con lo studente scambi di informazioni sulle esperienze culturali e sui momenti significativi della vita di classe e sull'esperienza che sta vivendo all'estero, possibilmente coinvolgendo anche i compagni;
 - informare lo studente circa la pianificazione attuata dal Consiglio di Classe per la sua riammissione;
 - archiviare e conservare tutti gli scambi di informazioni reciproche.
10. Il **Coordinatore** invita il CdC ad individuare i contenuti disciplinari irrinunciabili per l'ammissione alla classe successiva, relativi al periodo che lo studente frequenterà all'estero. Si deve trattare di un percorso essenziale, focalizzato sui nuclei concettuali fondamentali utili per la frequenza dell'anno successivo, non su tutti i contenuti previsti dalla programmazione



predisposta per la classe. Ciò risulta particolarmente importante per le discipline che non sono comprese nel piano di studi dell'istituto straniero.

11. I contenuti disciplinari vengono comunicati dai docenti a mezzo e-mail al docente nominato come tutor.

12. Il docente tutor fissa un apposito incontro con lo studente e la sua famiglia per

- firmare il Patto di Corresponsabilità (allegato 4);
- ricordare i rispettivi compiti durante la permanenza all'estero e nel momento del rientro;
- consegnare copia cartacea protocollata dei contenuti disciplinari irrinunciabili per l'ammissione alla classe successiva, relativi al periodo che lo studente frequenterà all'estero.

Art.5 - Durante il soggiorno-studio: compiti dello studente

1. Durante il soggiorno di mobilità all'estero lo studente:

- cerca, nei limiti di compatibilità con i ritmi di lavoro richiesti dalla scuola ospitante, di tenersi informato (per es. tramite il registro elettronico) sullo svolgimento della programmazione relativa alle discipline non studiate all'estero, pianificando momenti di studio individuale;
- si tiene regolarmente in contatto con il suo docente tutor
- tiene memoria, attraverso l'uso delle moderne tecnologie (blog, mail, piattaforme condivise ecc.) o in modo tradizionale (diario di bordo, quaderno, blocco per disegni ecc.), dell'esperienza in corso.

Art.6 - Mobilità studentesca annuale o ridotta: verifica e valutazione

1. Durante la mobilità lo studente risulta iscritto alla classe ma non compare sul registro elettronico.
2. Nel caso di mobilità inferiore all'anno scolastico viene reinserito sul registro elettronico al suo rientro. Se la mobilità viene svolta nel primo periodo scolastico non viene scrutinato al termine del primo periodo. Se la mobilità avviene nel Pentamestre si segue la procedura valida per la mobilità dell'intero anno scolastico.
3. Al rientro, lo studente:
 - consegna il prima possibile alla segreteria didattica la documentazione ufficiale rilasciata dalla scuola estera (certificato e/o giudizio di frequenza, eventuali certificazioni linguistiche e/o attestati, elenco dei contenuti delle discipline seguite, relazioni dei docenti della scuola estera, valutazioni ottenute nelle discipline frequentate, possibilmente con legenda ecc.). Solo nel caso in cui la



documentazione raccolta dallo studente sia redatta in una lingua non comprensibile dai docenti della scuola italiana, lo studente provvede a fornirne la traduzione in italiano con la vidimazione del Consolato e conforme all'originale (da effettuarsi a spese dell'alunno);

- incontra il CdC, in una data comunicata con congruo anticipo per una durata massima di un'ora. In quell'occasione lo studente mostra ai docenti tutti i materiali utilizzati o prodotti durante il soggiorno (ad es. libri, quaderni, fotocopie, disegni, lavori manuali ovvero files, presentazioni Power Point o altro). Esaminati gli esiti di eventuali test o prove scritte e/o orali svolte presso la scuola all'estero, lo studente presenta in un tempo indicativo di 20 minuti il periodo di mobilità seguendo le linee guida suggerite nell'allegato 5 (Fonte Intercultura). La presentazione avverrà nella modalità ritenuta a lui più confacente e può prevedere anche una parte in lingua straniera. Durante l'esposizione il CdC sotto la guida del Tutor compila collegialmente la scheda di valutazione (Allegato 6 - Fonte Intercultura) relativa alle competenze interculturali acquisite durante il periodo di mobilità. Il peso degli 8 indicatori presenti nella griglia è dettagliato nella rubrica riportata nell'allegato 7 (Fonte Intercultura).

Art.7 - Credito scolastico

1. Per l'attribuzione del credito scolastico, il Consiglio di Classe tiene conto:
 - della media dei voti conseguiti al terzo anno di studi (peso 20%)
 - delle valutazioni / dei giudizi finali della scuola estera, debitamente convertiti nel sistema valutativo italiano (peso 40%)
 - del colloquio dello studente con il CdC (peso 40%)

[Esempio: valutazione utilizzata per l'attribuzione del credito del quarto anno =

- (media finale del terzo anno) X 0,2 +
- (media valutazioni conseguite all'estero) X 0,4 +
- (valutazione conseguita nel colloquio) X 0,4.]

Art.8 - Mobilità studentesca con rientro entro la fine del primo trimestre o prima del termine delle lezioni

1. La procedura rimane invariata nel contenuto rispetto a quanto sopra esposto per quanto riguarda la fase precedente la partenza e la permanenza all'estero.



2. Se la permanenza all'estero si svolge nel corso della prima parte dell'anno scolastico, al rientro lo studente viene reinserito nella sua classe. Il CdC prende visione del materiale scolastico raccolto e/o prodotto dall'alunno e dopo una ponderata analisi dei punti di forza e di debolezza individua strategie efficaci ed appropriate e programma eventuali attività di recupero (sportelli, potenziamento ecc.) per mettere lo studente in condizione di affrontare la seconda parte dell'anno scolastico. Al termine delle attività di recupero, il CdC *può* decidere di effettuare prove scritte e/o orali per verificare l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi disciplinari indispensabili al proseguimento dell'anno scolastico. E' **escluso** che la scuola sottoponga lo studente ad esami di idoneità, come cita la Nota Ministeriale prot. 843 "*Linee di indirizzo sulla mobilità internazionale individuale*".
3. Nello scrutinio finale lo studente è valutato in base ai risultati del Pentamestre.
4. Se l'esperienza si svolge nel Pentamestre, si fa riferimento alla procedura seguita per gli studenti con programma annuale.

Art.9 – Interruzione della mobilità internazionale individuale

1. A seguito di situazioni di emergenza particolarmente gravi (guerre, pandemie, catastrofi naturali), potrebbe accadere che gli studenti debbano terminare anticipatamente i loro programmi all'estero, organizzando il proprio rientro. La Nota prot. 843 del 10 aprile 2013 (in particolare il punto "B. Esperienze di studio o formazione all'estero degli alunni italiani") fornisce indicazioni operative finalizzate a risolvere eventuali problematiche, adattandole alla specificità della situazione e al quadro generale delle azioni da attuare in caso di emergenza.
2. Nel momento in cui l'esperienza all'estero viene conclusa anticipatamente, il CdC:
 - analizza la documentazione rilasciata dall'istituto straniero e presentata dall'alunno;
 - verifica le competenze acquisite rispetto a quelle attese e definite nel "Contratto formativo" concordato prima della partenza;
 - riconosce e valuta le competenze acquisite durante l'esperienza all'estero, valorizzandone i punti di forza;
 - definisce un "piano di apprendimento individualizzato" che accompagni e faciliti il rientro nella classe di appartenenza e che venga concordato dopo opportune interazioni tra il DS, la famiglia e lo studente.
3. Si possono ipotizzare tre casi:



- la scuola straniera interrompe le attività didattiche: l'alunno viene reinserito nella classe di appartenenza, frequenta le lezioni, eventualmente anche in DDI, e svolge le attività concordate nel piano di apprendimento individualizzato;
 - la scuola straniera prosegue erogando le attività in modalità DAD sino alla conclusione dell'anno scolastico: se lo studente decide di frequentare le lezioni a distanza della scuola straniera, è opportuno che l'alunno sottoscriva con la scuola straniera un accordo sulle modalità di conclusione e valutazione dell'esperienza;
 - la scuola straniera di provenienza dichiara concluso l'anno scolastico e rilascia una valutazione finale: il CdC analizza la documentazione e valuta gli elementi per definire le eventuali modalità di recupero degli apprendimenti curricolari, sempre attraverso lo strumento del piano di apprendimento individualizzato, che può anche prevedere la partecipazione alle attività di DDI, se già in corso.
4. Il CdC perviene ad una valutazione e definisce il credito scolastico dell'alunno nell'ambito delle relative bande di oscillazione previste dalla vigente normativa (art. 15 del d.lgs. 62 del 2017).
5. I criteri utilizzati nell'azione di valutazione saranno:
- conoscenze e competenze disciplinari;
 - apprendimenti e competenze trasversali e interculturali acquisiti dallo studente durante l'esperienza di mobilità.

Allegati

Allegato 1 RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AD UN PROGETTO DI MOBILITÀ STUDENTESCA

Allegato 2 SCHEDA ALLIEVO CON IL PARERE DEL CONSIGLIO DI CLASSE FORMULATO IN VISTA DELL'EVENTUALE PARTECIPAZIONE AD UN PROGRAMMA DI MOBILITÀ INTERNAZIONALE

Allegato 3 COMUNICAZIONE DI CONFERMA DI PARTECIPAZIONE AD UN PROGRAMMA DI MOBILITÀ INTERNAZIONALE



ISTITUTO
FERRARIS - PANCALDO

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

FERRARIS – PANCALDO

Via Rocca di Legino, 35 - 17100 SAVONA

tel. 019 801551 - C.F/partita IVA. 01548490091

E-Mail: svis009009@istruzione.it Sito: www.ferrarispancaldo.edu.it



CERTIFICATO N. 50 100 14484 Rev.004



Allegato 4 PATTO DI CORRESPONSABILITÀ (ACCORDO FORMATIVO) PER LE ESPERIENZE DI MOBILITÀ STUDENTESCA INDIVIDUALE

Allegato 5: LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE

Allegato 6: GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DELLA PRESENTAZIONE GUIDATA

Allegato 7: RUBRICA VALUTATIVA